

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
DIPARTIMENTO RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE
FORESTE E SENTIERISTICA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 6648 in data 21-11-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO CONTENENTE I CRITERI APPLICATIVI E LE DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DELL'INTERVENTO SRD15 "INVESTIMENTI PRODUTTIVI FORESTALI", PREVISTO NEL COMPLEMENTO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2023/2027. ANNUALITÀ 2024.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTE E SENTIERISTICA

Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale e successive modificazioni e integrazioni;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 853 del 31 luglio 2023 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

visto il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di

garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

visto il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

visto il pacchetto regolamentare attuativo dei suddetti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, composto da atti delegati e di esecuzione della Commissione europea in virtù degli articoli 290 e 291 TFUE, con particolare riferimento ai regolamenti delegati 2022/126 e 127, 2022/1172 e 2023/370, e ai regolamenti di esecuzione 2021/2289 e 2290, 2022/128 e 129, 2022/1173, 2022/1475 nonché i rispettivi decreti ministeriali e le circolari AGEA di applicazione degli stessi regolamenti a livello nazionale;

richiamato il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/27, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, modificato con decisione di esecuzione C (2023) 6990 del 23 ottobre 2023 e, da ultimo, con decisione C (2024) 6849 del 30 settembre 2024;

richiamato il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/27 (CSR 23/27) del Piano Strategico della PAC 2023/27, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2184/XVI in data 22 marzo 2023;

considerato che l'articolo 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

considerato che il regolamento (UE) n. 2021/2115 all'art. 145 (Aiuti di Stato) dispone che tutte le misure cofinanziate che esulano dal settore agricolo, incorrano nelle disposizioni sugli aiuti di stato e debbano pertanto, dopo l'approvazione del piano, essere notificate alla Commissione europea;

visto il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 21 dicembre 2022;

rilevato che il regime di aiuti è stato registrato dalla Commissione Europea con numero SA.116622, di cui la base giuridica è contenuta nella Deliberazione di Giunta regionale n. 1270 del 18 ottobre 2024 "Approvazione della base giuridica dei regimi di aiuto afferenti agli interventi per il settore forestale SRD11, SRD12 e SRD15 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Regione autonoma Valle d'Aosta attuativo del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, ai fini della comunicazione in esenzione alla Commissione europea, ai sensi della normativa europea sugli aiuti di stato.";

richiamata la deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del bando allegato al presente provvedimento, contenenti i criteri applicativi e le disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno relative all'annualità 2024;

evidenziato che, ai fini della pubblicazione del bando, dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale della Regione i modelli necessari alla presentazione delle domande di sostegno e di pagamento;

precisato infine che all'erogazione degli aiuti concessi provvederà l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di Roma, nelle more dell'approvazione della convenzione a cui sono affidate le funzioni di Organismo pagatore degli aiuti previsti dal CSR 23/27, ai sensi del decreto legislativo 165/1999,

DECIDE

1. di approvare il bando contenente i criteri applicativi e le disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno per l'attuazione degli interventi previsti nel Complemento regionale di Sviluppo Rurale 2023/2027 relativamente all'intervento SRD15 "Investimenti produttivi forestali", per l'annualità 2024, allegato al presente provvedimento dirigenziale di cui costituisce parte integrante;
2. di disporre la pubblicazione dei modelli per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo: https://www.regione.vda.it/risorsenaturali/Foreste/csr_23_27_i.aspx;
3. di dare atto che la quota regionale di cofinanziamento degli oneri derivanti dal bando, pari al 17,79% della spesa pubblica e ammontante a Euro 115.635,00= (centoquindicimilaseicentotrentacinque/00), è finanziata ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 32/2022, come confermato dall'art. 48 della legge regionale n. 25/2023, trovando copertura nell'impegno di spesa n. 18137/2024 approvato con provvedimento dirigenziale n. 5116 in data 24 settembre 2024.

Il Dirigente

L'Estensore

Dott. Jean-Claude Haudemand

Dott.ssa Antonella Sado



**Cofinanziato
dall'Unione europea**



Complemento regionale di sviluppo rurale Regione Valle d'Aosta 2023-2027

Intervento SRD15 “Investimenti produttivi forestali”

ANNUALITÀ 2024

**CRITERI APPLICATIVI E DISPOSIZIONI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Indice

Definizioni

1. Finalità	7
2. Riferimenti normativi	7
3. Territorio di applicazione	7
4. Disponibilità finanziaria	7
5. Beneficiari	7
6. Investimenti	8
6.1. Spese ammissibili	8
6.2. Spese non ammissibili	9
7. Condizioni di ammissibilità	10
7.1. Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)	10
7.1.1. Attestazione del possesso dei beni	11
7.2. Requisiti di ammissibilità dell'intervento	12
7.3. Requisiti per gli investimenti collettivi	13
8. Tipologia e intensità dell'aiuto	14
9. Divieto di cumulo degli aiuti	14
10. Criteri di selezione	15
11. Domanda di sostegno	15
11.1. Come presentare la domanda di sostegno	15
11.2. Gestione dei preventivi sul portale SIAN	16
12. Istruttoria della domanda di sostegno	16
13. Fasi procedurali dell'istruttoria	17
13.1. Ricevibilità della domanda	17
13.2. Ammissibilità della domanda	18
13.3. Approvazione graduatoria	18
13.4. Perfezionamento delle domande	18
13.5. Concessione dell'aiuto	19
14. Realizzazione dell'intervento	19
14.1. Data di inizio	19
14.2. Termine	19
14.3. Proroghe	19
15. Varianti	20
15.1. Definizione delle varianti	20
15.2. Presentazione delle domande di variante	20
15.3. Istruttoria delle domande di variante	21
16. Domanda di pagamento ed erogazione del contributo	21
16.1. Quando presentare la domanda di pagamento	21
16.2. Come presentare la domanda di pagamento	22
17. Modalità di pagamento delle spese sostenute	23
17.1. Giustificativi di spesa	23
17.2. Giustificativi di pagamento	23

18. Istruttoria della domanda di pagamento	24
18.1. Soggetti coinvolti	24
18.2. Fasi procedurali	25
18.3. Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento	25
18.4. Erogazione dell'anticipo e fideiussioni	26
18.5. Erogazione degli acconti	26
18.6. Erogazione del saldo	27
18.7. Erogazione del contributo	27
19. Controlli	27
19.1. Disposizioni generali in materia di controlli	27
20. Decadenza ed esclusione dal contributo	27
20.1. Casi di esclusione	28
20.2. Casi di decadenza	28
21. Rinuncia ed errori palesi	28
22. Impegni del beneficiario	29
22.1. Impegni essenziali	29
22.2. Impegni accessori	30
23. Obblighi di informazione e pubblicità	30
24. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	31
25. Clausola compromissoria	31
26. Informativa trattamento dati personali	31
27. Disposizioni finali	32
Allegato I - Criteri di selezione	33
Allegato II - Documentazione generale e specifica	35
Allegato III – Congruità e ragionevolezza dei costi	41
Allegato IV – Tabella A	44
Allegato V – Riferimenti normativi	47

STRUTTURE COINVOLTE:

Struttura Competente (SC): ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
Foreste e sentieristica
Località Amérique, 127/A
11020 QUART (AO)
Telefono: 0165/776259 – 0165/776244 – 0165776251
Fax: 0165 – 776234
e-mail: forestazione-sentieristica@regione.vda.it

Sportello unico agricoltura ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
Ufficio sportello unico agricoltura
Località La Maladière, 39
11020 SAINT – CHRISTOPHE (AO)
Telefono: 0165 – 275420
e-mail: sportello-agricoltura@regione.vda.it

Il sistema di Verificabilità e Controllabilità degli Interventi (VECI) dell'Intervento SRD15, annualità 2024, è in fase di validazione da parte dell'Organismo Pagatore (OP) AGEA. Pertanto le disposizioni contenute nel presente bando potrebbero subire alcune modificazioni.

Definizioni.

Ai fini del presente bando, oltre alle definizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di Sviluppo Rurale e dalle disposizioni comuni per i fondi strutturali, valgono le definizioni puntuali di seguito riportate.

- A. AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- B. AUTORITÀ DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC 2023-27 è individuata nel Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale.
- C. BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.
- D. CONTI CORRENTI DEDICATI: conti correnti bancari o postali, intestati/cointestati al beneficiario, dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad una domanda di sostegno. Il beneficiario dovrà utilizzare questi conti sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di sostegno che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questi conti permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione). In caso di modifiche il nuovo conto corrente deve essere inserito tempestivamente nel fascicolo aziendale e comunicato alla Struttura competente antecedentemente al pagamento delle spese mediante tale conto.
- E. CSR: Il "Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano strategico della PAC 2023/2027" (CSR 23/27) è il riferimento della nuova Politica Agricola Comune e contiene tutto ciò che riguarda gli interventi che saranno realizzati in Valle d'Aosta a sostegno dei settori agricolo e forestale per lo sviluppo delle aree rurali.
- F. DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo rurale.
- G. DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.
- H. FASCICOLO AZIENDALE: contenitore cartaceo ed elettronico contenente tutte le informazioni dichiarate, controllate e verificate di ciascun soggetto esercente una delle attività necessarie per accedere ai sostegni previsti dalle schede di intervento del CSR della Valle d'Aosta.
- I. FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
- J. INTERVENTO: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate da uno Stato membro nel piano strategico della PAC.
- K. PIANO AZIENDALE: piano che il beneficiario deve presentare contestualmente alla domanda di sostegno da cui emerga la situazione iniziale dell'azienda, l'idea imprenditoriale che si intende realizzare, gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere.
- L. PRIMA TRASFORMAZIONE: La prima trasformazione comprende tutte le lavorazioni precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati, ed eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale e trasformazione forestale, singole o associate, che producono assortimenti o prodotti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di semilavorati non finiti o grezzi, e di cippato o pellets).

- M. RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.
- N. SPESE PROPEDEUTICHE: le spese generali e tecniche necessarie al confezionamento della domanda di sostegno ed effettuate entro i 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa.
- O. STRUTTURA COMPETENTE (SC): la struttura responsabile del procedimento amministrativo relativo alla domanda di aiuto.
- P. PSP: Il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 è lo strumento che orienta la politica agricola e di sviluppo rurale in Italia, individuando fabbisogni, priorità e interventi volti a sostenere il sistema agricolo nazionale.

1. Finalità

Con il presente bando la Regione Valle d'Aosta disciplina l'attuazione degli interventi forestali previsti nel Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (di seguito CSR 23-27), relativamente all'intervento SRD15 "*Investimenti produttivi forestali*", che è volto principalmente ad enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nella fornitura di servizi ecosistemici in materia di approvvigionamento, regolazione e di funzioni culturali e socio-ricreative delle foreste, promuovendo una crescita sostenibile del settore forestale nazionale in grado di consolidare e/o offrire nuove opportunità di lavoro per la popolazione rurale.

Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso l'erogazione di un sostegno agli investimenti materiali e immateriali a copertura di parte dei costi sostenuti per realizzare la seguente **Azione** di interesse nazionale:

- **SRD15.2 Ammodernamenti e miglioramenti:** investimenti volti a favorire la crescita del settore forestale nazionale, promuovendo l'innovazione tecnica e di processo nonché la valorizzazione del capitale aziendale.

2. Riferimenti normativi

Vedasi allegato V

3. Territorio di applicazione

Sono ammissibili al sostegno esclusivamente gli investimenti ubicati sul territorio regionale e realizzati da beneficiari con **sede legale e operativa sul territorio regionale**. Le due sedi possono coincidere.

4. Disponibilità finanziaria

La disponibilità di fondi pubblici riservata per il presente bando è di **€ 650.000,000**. Contribuiscono alla suddetta spesa pubblica l'Unione europea, tramite il FEASR, lo Stato e la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

È fatta salva la possibilità di variare la dotazione finanziaria nel corso del periodo di programmazione.

5. Beneficiari

Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili a:

- a) PMI, anche non titolari della gestione di superfici forestali, singole o associate, iscritte alla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni, che esercitano un'attività economica nel settore della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nonché nel settore della prima

trasformazione¹ e commercializzazione (non industriale) dei prodotti legnosi, indipendentemente dalla loro forma giuridica;

- b) proprietari/possessori pubblici e aziende agricole (solo PMI) titolari di superfici forestali che svolgono attività selvicolturale per uso interno;
- c) consorzierie valdostane titolari di superfici forestali che svolgono attività selvicolturale per uso interno;
- d) grandi imprese pubbliche proprietari/possessori titolari di superfici forestali che svolgono attività selvicolturale per uso interno;
- e) associazioni di beneficiari di cui al punto b) (escluso le aziende agricole), c) e d).

6. Investimenti

Sono ammissibili al sostegno gli investimenti volti a coprire le spese necessarie per poter realizzare:

- a) opere di ammodernamento, riconversione, acquisizione e realizzazione di immobili e infrastrutture aziendali funzionali ai processi produttivi;
- b) l'ammodernamento del parco macchine e attrezzature per le attività di coltivazione, taglio allestimento ed esbosco, nonché per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura;
- c) l'introduzione di innovazione tecnica e gestionale per ottimizzare i processi di utilizzazione e trasformazione dei prodotti forestali legnosi;
- d) interventi volti alla costituzione, realizzazione e gestione di piattaforme logistiche web di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi;
- e) interventi volti al miglioramento qualitativo dei prodotti legnosi, alla differenziazione e promozione della produzione sulla base delle esigenze di mercato, nonché alla valorizzazione anche energetica dei residui di lavorazione e produzione;
- f) interventi volti a ottimizzare e/o ridurre le emissioni e i consumi energetici aziendali, anche attraverso l'acquisto di impianti e realizzazione di attività per la produzione di energia da biomassa forestale finalizzate anche alla vendita;
- g) interventi necessari all'adeguamento ai sistemi di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura, e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature).

6.1. Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

- a) spese di acquisto, incluso il leasing, di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene, per la coltivazione in bosco, il taglio, l'allestimento, il concentramento, l'esbosco, la mobilitazione del legname, il trasporto e macchinari connessi al trattamento e alla trasformazione, commercializzazione e alla produzione di energia. Nella presente voce di spesa è incluso l'eventuale montaggio del macchinario;

¹ Cfr. Definizioni.

- b) spese di realizzazione e/o acquisizione, incluso il leasing, delle strutture ed infrastrutture destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione dei prodotti legnosi in relazione al ciclo produttivo;
- c) spese di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
- d) spese per interventi volti all'adeguamento ai parametri richiesti dai sistemi di certificazione e di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature);
- e) spese di acquisto di fabbricati e terreni con le limitazioni previste e riportate nel capitolo 4 del PSP²;
- f) le spese generali quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. Al fine della ragionevolezza e congruità della spesa sono riconosciute nel limite dei tassi forfettari massimi stabiliti (vedi Allegato III);
- g) sono considerate ammissibili solo **le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno**. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della sopracitata domanda;
- h) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione dell'operazione;
- i) l'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui rappresenti un costo per quest'ultimo;
- j) qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti obbligatori per il settore forestale, possono essere ammissibili spese relative agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori.

6.2. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili al finanziamento:

- a) spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo (es: dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, ecc.);
- b) spese di acquisto di macchinari e attrezzature usati;
- c) spese per l'adesione ai sistemi di certificazione di gestione forestale sostenibile o di altri regimi di certificazione basati sul mercato;
- d) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- e) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- f) non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

² acquisto di terreni per un importo non superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
 - non sia recuperabile dallo stesso. L’IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga recuperata dal beneficiario finale;
- g) costi maggiori rispetto al quadro economico proposto al sostegno nella domanda di sostegno;
- h) i costi relativi a interventi per i quali il beneficiario abbia già ottenuto altre provvidenze pubbliche;
- i) le spese sostenute e le attività avviate antecedentemente all’inoltro della domanda di sostegno, fatta eccezione per le spese propedeutiche;
- j) i contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente;
- k) non sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029;
- l) costi di lavori in economia eseguite direttamente dal beneficiario.

7. Condizioni di ammissibilità

Al fine di accedere agli aiuti previsti è necessario dimostrare il possesso di requisiti soggettivi che riguardano il richiedente e oggettivi che concernono l’intervento proposto ad incentivo.

7.1. Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)

Il/i titolare/i che intendono beneficiare degli aiuti deve:

- a) avere cittadinanza italiana oppure in uno degli Stati membri della U.E., o status equiparato;
- b) essere titolare di un fascicolo aziendale validato sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN), conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
- c) essere iscritto al Registro delle imprese della Chambre Valdôtaine con codice ATECO forestale (codice ATECO 02 e/o codice ATECO 16 per le attività compatibili con intervento). Questo requisito non si applica ai beneficiari di cui al cap. 5, lettera c);
- d) avere sede legale e operativa sul territorio regionale;
- e) non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 c.p. o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di non aver riportato condanne ai sensi dell’art.2 co.1 della legge del 23.12.1986 n.898 modificato dall’art.73 della Legge del 19.02.1992 n.142;
- f) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi (DURC); tale requisito non si applica nel caso il beneficiario del contributo sia una consorceria;
- g) non trovarsi in condizione di “fallimento” e di non essere “in difficoltà”, così come definite dalla normativa di riferimento;

- h) qualora pertinente, attestare il possesso dei beni immobili oggetto di agevolazione (Cfr. 7.1.1);
- i) essere in regola con la certificazione antimafia;
- j) le imprese di utilizzazione forestale, codice ATECO 02, possono presentare la domanda di sostegno solo se almeno uno tra il titolare, il socio con partecipazione di puro lavoro o un preposto (si intende per preposto il collaboratore familiare, il coadiuvante o il lavoratore dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno) è in possesso del Modulo B del corso di formazione di Operatore forestale o equivalente ai sensi della DGR n. 713/2021;
- k) essere in regola con la “clausola Deggendorf” per la quale non sono concessi Aiuti di Stato a imprese già beneficiarie di aiuti dichiarati illegali e non rimborsati.

7.1.1. Attestazione del possesso dei beni

Nel caso di interventi che riguardano opere di ammodernamento, riconversione, acquisizione e realizzazione di immobili e infrastrutture aziendali funzionali ai processi produttivi, il possesso dei beni può essere attestato mediante uno dei seguenti titoli:

- diritto di proprietà;
- diritto di uso;
- diritto di usufrutto;
- diritto di superficie.

In caso di proprietà esclusiva dei beni, è sufficiente la dichiarazione di proprietà dei beni sottoscritta dal richiedente.

In caso di quota di proprietà o di comunione legale del coniuge, è richiesta la dichiarazione di assenso alla presentazione della richiesta di contributo e la presa d'atto degli impegni, che il beneficiario assumerà, sottoscritta dal comproprietario.

In caso di acquisto di un bene non ancora completata, è sufficiente attestare attraverso scrittura privata tra acquirente e venditore il futuro possesso dei beni in capo del beneficiario, con previsione di perfezionamento della documentazione in fase successiva all'approvazione della graduatoria (Cfr. par.13.3).

Negli altri casi è necessario produrre, qualora non presente nel fascicolo aziendale, la seguente documentazione:

- titolo di uso;
- titolo di usufrutto;
- titolo di superficie;
- contratto di affitto.

In tali casi il richiedente deve attestare di aver acquisito l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del/dei proprietario/i. Tali soggetti devono prendere atto degli impegni che il richiedente assumerà, mediante sottoscrizione del modello apposito scaricabile dal sito istituzionale. Il titolo/contratto presentato deve avere una validità almeno pari alla durata degli impegni di cui al cap. 22 del presente bando.

7.2. Requisiti di ammissibilità dell'intervento

Ai fini dell'ammissibilità:

- a) la domanda di sostegno deve essere corredata da un Piano aziendale redatto da un tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente, predisposto secondo i dettagli definiti nell'allegato II;
- b) gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o fonte di energia (compresa la produzione di cippato o pellets) sono limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, dalle industrie di produzione di pannelli e compensati;
- c) per interventi di prima trasformazione si intendono gli investimenti che rispondono ad almeno uno dei seguenti parametri:
 - investimenti in macchinari pari o inferiori a € 800.000 per la coltivazione, il taglio, allestimento, concentramento ed esbosco di assortimenti o prodotti legnosi;
 - investimenti in macchinari pari o inferiori a € 1.400.000 per la produzione di tondame, legna da ardere, cippato, pellets, assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi;
 - investimenti funzionali ad ottenere paleria (anche lavorata), tondame, segati (tavole, semirefilati, semilavorati), travi, legna da ardere e cippato. Gli investimenti per ottenere pellets o bricchette sono ammissibili solo per valorizzare la segatura derivante dalla prima lavorazione dei prodotti di cui sopra;
 - microimprese che lavorano il legno e altri prodotti artigianali collegati alla filiera foresta-legno;
 - nel caso di investimenti in macchinari in ambito di segherie, la capacità lavorativa non può superare i 20.000 mc di legname all'anno.
- d) aver ottenuto il punteggio minimo pari a 25, con almeno due tipologie di priorità, a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione;
- e) non essere già stati oggetto di altro finanziamento pubblico;
- f) comportare una spesa uguale o superiore a 5.000 euro;
- g) l'investimento che si intende realizzare deve essere giustificato da un numero di mc utilizzati e/o lavorati e/o commercializzati a seconda della tipologia di investimento dettagliato nel Piano aziendale, secondo quanto riportato nella Tabella A presente nell'allegato IV.

Nel dettaglio deve verificarsi, pena la non ammissibilità, una delle seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per i beneficiari di nuova costituzione:

1. aver lavorato, nell'ultimo esercizio finanziario precedente la consegna della domanda di sostegno, un quantitativo di mc almeno pari ai mc minimi indicati nella tabella A per ogni categoria di macchine e/o attrezzature;
2. la media dei mc lavorati nei tre esercizi finanziari precedenti la presentazione della domanda di sostegno sia pari ai mc minimi indicati per ogni categoria di macchine e/o attrezzature.

Tali condizioni devono essere dimostrate con evidenze documentabili come ad esempio un contratto di acquisto di bosco in piedi, fatture, atti autorizzativi/dichiarazioni di inizio attività o simili.

h) le imprese:

- di nuova costituzione, cioè costituitesi non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di sostegno;
- non di nuova costituzione ma che hanno acquisito, non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di sostegno, altre aziende o rami di azienda che svolgono le attività di cui al capitolo 7.1, lettera c);
- non di nuova costituzione ma che hanno iniziato, non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di sostegno, a svolgere le attività di cui al capitolo 7.1, lettera c);

non potendo giustificare gli acquisti in base al dato storico relativo ai mc lavorati, devono impegnarsi a conseguire, entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento, i metri cubi lavorati sopra previsti e necessari a giustificare gli acquisti effettuati e ammessi a contributo (il calcolo sarà effettuato in analogia a quanto indicato al punto g);

- i) l'acquisto di più macchine e attrezzature simili o dello stesso tipo, da parte di un unico richiedente, può essere ammissibile solo in presenza di manodopera idonea e in numero sufficiente all'utilizzo delle macchine stesse;
- j) nel caso di acquisto di macchine o attrezzature accoppiate, occorre dimostrare di possedere o che si intende acquistare contemporaneamente almeno una macchina o attrezzatura idonea (per tipologia e potenza) all'utilizzo di quanto richiesto;
- k) tutte le attrezzature e i macchinari elencati nella Tabella A dell'allegato IV per essere ammissibili a contributo devono essere idonei ai lavori forestali o di prima trasformazione;
- l) l'acquisto di macchine operatrici o di attrezzature diverse da quelle elencate nella Tabella A può essere autorizzato purché siano adatte ad un uso forestale o di prima trasformazione e che siano finalizzate all'esecuzione di una delle operazioni indicate nella Tabella A dell'allegato IV. Inoltre, deve essere allegata una relazione tecnica relativa alle macchine o attrezzature oggetto del finanziamento, a firma di un professionista abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale;
- m) i beneficiari devono dimostrare di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente relativamente alla possibilità di utilizzare le macchine e le attrezzature che intendono acquistare (a titolo di esempio: possedere il patentino per la guida dei trattori);
- n) qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti obbligatori per il settore forestale, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori.

7.3. Requisiti per gli investimenti collettivi

Tali investimenti sono ammissibili a condizione che:

- a) siano destinati ad uso comune;
- b) siano proposti da almeno 2 beneficiari associati su base volontaria con atto scritto autenticato dal quale risulti:

- l'impegno degli associati a realizzare il programma di investimento comune;
- l'impegno a mantenere gli obblighi correlati con particolare riguardo a quelli previsti per il periodo vincolato;
- la ricaduta dei vantaggi in capo a ciascun beneficiario associato, con la realizzazione del programma comune di investimenti;
- il soggetto capofila delegato a presentare domanda che, conseguentemente, assume l'onere finanziario dell'investimento e cura gli adempimenti tecnici e amministrativi finalizzati all'erogazione del contributo.

L'autenticazione può essere effettuata, al più tardi, successivamente alla comunicazione della graduatoria ed entro i termini fissati dal responsabile del procedimento per il perfezionamento della documentazione.

L'associazione volontaria a titolo d'esempio potrà comportare l'aggregazione delle imprese nelle seguenti forme: ATI, ATS, rete d'imprese, ecc.

Il soggetto capofila che ha presentato domanda di sostegno nell'ambito di investimento collettivo, potrà presentare ulteriore domanda per investimenti specifici riguardanti la propria azienda.

8. Tipologia e intensità dell'aiuto

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale e l'intensità del sostegno è pari al 65 % della spesa ammessa.

9. Divieto di cumulo degli aiuti

Si applicano le norme di cui al paragrafo 4.7.3, punto 2 del PSP 2023-2027, che assicura il rispetto dell'art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116. La medesima spesa finanziata a titolo del FEAGA o del FEASR non può beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione. A titolo del FEASR, un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal Piano Strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115.

La Regione effettuerà specifici controlli finalizzati a scongiurare rischi di doppio finanziamento irregolare.

Nel quantificare l'ammontare del contributo concesso si terrà conto di tutti gli eventuali interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi pubblici e privati, riconosciuti per le stesse finalità da altre norme a livello comunitario, nazionale e regionale, che dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato.

Al fine di evitare ogni sovra compensazione per effetto di un possibile cumulo del presente bando con altri strumenti di sostegno regionali, nazionali, unionali, o con regimi assicurativi privati, il beneficiario è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione relative al ricorso a detti strumenti e al percepimento dei relativi benefici.

10. Criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento e al raggiungimento dei target degli indicatori.

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, a ogni domanda è attribuito un punteggio di merito sulla base delle tabelle riportate in allegato I.

Con specifica scheda il beneficiario deve proporre un'autovalutazione, non vincolante al fine della definitiva graduazione da parte della commissione tecnica, ma utile al richiedente stesso per programmare la proposta d'investimento con una maggiore possibilità di successo.

11. Domanda di sostegno

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno a partire dalla data di pubblicazione del presente bando **fino al 25/06/2025**. Al fine di garantire l'applicazione di quanto previsto al cap. 10, a partire dal giorno successivo alla chiusura di ogni finestra si procederà con l'istruttoria delle domande presentate fino a quel momento, come previsto al successivo punto 13.

Di seguito la tabella riassuntiva delle finestre istruttorie previste:

1° Finestra: 25 febbraio 2025	Istruttoria delle domande presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 25 febbraio 2025
2° Finestra: 25 giugno 2025	Istruttoria delle domande presentate a partire dal 26 febbraio 2025 e fino al 25 giugno 2025

Le domande inoltrate oltre i termini indicati saranno escluse dall'accesso agli aiuti.

Le risorse saranno assegnate alle domande valutate positivamente sulla base delle graduatorie e dell'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili, fatta salva la possibilità di variare la dotazione finanziaria in coerenza con la strategia del CSR e con eventuali modifiche dello stesso nel corso del periodo di programmazione.

11.1. Come presentare la domanda di sostegno

Le domande devono essere presentate su modello cartaceo, reperibile sul sito istituzionale nella sezione https://www.regione.vda.it/risorsenaturali/Foreste/csr_23_27_i.aspx, entro il termine di chiusura del bando presso la struttura Foreste e sentieristica dell'Assessorato Agricolture e Risorse naturali. Le domande possono essere presentate brevi manu, per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risorse_naturali@pec.regione.vda.it oppure per raccomandata A.R.

La SC provvede alla compilazione della domanda su SIAN e il beneficiario deve convalidare l'istanza firmando elettronicamente (firma OTP) il modulo della domanda di sostegno rilasciato dal portale.

Le domande devono essere corredate da tutta la documentazione indicata nell'Allegato II.

Nel caso di investimenti di associazioni di beneficiari la domanda deve essere presentata dal beneficiario capofila con le modalità previste dall'Allegato II cap. 1.2.

11.2. Gestione dei preventivi sul portale SIAN

Prima della presentazione della domanda, il beneficiario deve collegarsi al portale SIAN al seguente indirizzo <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata previa registrazione. Nell'apposita sezione "gestione preventivi per domanda di sostegno" dovrà dapprima chiedere tramite il portale 3 preventivi di tecnici abilitati titolati ad operare in ambito agro-forestale e successivamente tre preventivi di ditte in concorrenza (Cfr. allegato II cap.).

La richiesta dei preventivi segue le procedure indicate nella nota AdG pubblicata sul sito della regione all'indirizzo https://www.regione.vda.it/risorsenaturali/Foreste/psr_2014_20_i.aspx nella sezione Programma di sviluppo rurale 2014-20, la quale indica le procedure per la richiesta dei preventivi e l'utilizzo dell'applicazione "gestione preventivi per domanda di sostegno". Inoltre, dall'indirizzo sopracitato è possibile scaricare il manuale SIAN relativo all'applicativo gestione preventivi.

L'ufficio PSR, piani regolatori e aree boscate del Dipartimento di Risorse naturali e Corpo forestale (tel. 0165/776259-776251-776244) è a disposizione dei beneficiari per fornire assistenza nella compilazione, sul portale SIAN, della richiesta dei preventivi. **L'assistenza viene garantita esclusivamente su prenotazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza della finestra.**

In caso di mancato funzionamento dell'applicazione SIAN e nelle more dell'approvazione del VeCI per la predisposizione del bando sul sistema, **i preventivi devono essere richiesti dal beneficiario e trasmessi dal fornitore tramite PEC** e rispettare i seguenti requisiti:

- essere indirizzati al richiedente;
- essere presentati su carta intestata dei fornitori, in formato non modificabile;
- essere sottoscritti dal fornitore in forma elettronica o in forma analogica con indicazione della data di formulazione;
- essere proposti da soggetti indipendenti e concorrenti tra loro;
- essere comparabili in quanto riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche o dimensioni;
- essere formulati in base ai prezzi effettivi praticati e non ai prezzi di listino.

Si evidenzia che nella documentazione da allegare alla domanda di sostegno, oltre ai preventivi, deve essere fornita copia della PEC di richiesta del preventivo.

12. Istruttoria della domanda di sostegno

I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione del presente bando vedono coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:

- a) **responsabile del procedimento:** il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007 è il dirigente della Struttura competente. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 5bis della citata legge è il Coordinatore del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale;
- b) **supervisore dell'istruttoria:** il supervisore è il funzionario responsabile dell'ufficio competente che sovrintende all'attività istruttoria;
- c) **responsabile dell'istruttoria:** il responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19/2007, è il tecnico istruttore il quale predispone l'istruttoria delle pratiche;

d) **la commissione tecnica:** nell'ambito della Struttura competente è istituita una commissione tecnica composta da:

- il dirigente della Struttura competente, o suo delegato, con funzione di presidente;
- il supervisore dell'istruttoria;
- il responsabile dell'istruttoria;
- eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risulta necessario acquisire pareri tecnici specifici;
- il segretario verbalizzante senza diritto di voto.

La commissione procede alla validazione dell'istruttoria condotta dal responsabile dell'istruttoria in merito:

- alla valutazione dell'idoneità tecnica, economica e progettuale degli interventi proposti;
- all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione previsti;
- alla verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti dal presente bando;
- alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita.

La commissione procede inoltre a fissare eventuali parametri per la valutazione dell'ammissibilità ad aiuto delle domande ricevute qualora risultino insufficienti i criteri e le norme tecniche contenute nel presente bando e a esaminare le richieste di varianti, proroghe e riesami.

Le sedute della commissione sono valide se presenti almeno il presidente, il supervisore e il responsabile dell'istruttoria.

L'attività della commissione è volta alla prevenzione, all'individuazione e alla correzione di errori nelle procedure di valutazione dell'istruttoria delle domande ed è finalizzata all'uniformità e alla omogeneità di giudizio tra i vari responsabili dell'istruttoria.

13. Fasi procedurali dell'istruttoria

L'istruttoria delle domande di sostegno è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) ammissibilità della domanda;
- c) approvazione della graduatoria;
- d) eventuale perfezionamento della domanda;
- e) atto di concessione degli aiuti.

13.1. Ricevibilità della domanda

Il controllo di ricevibilità delle domande è effettuato in ordine alla verifica dell'esistenza del fascicolo aziendale, del rispetto del termine temporale di presentazione, della sottoscrizione della domanda e **della presenza della documentazione essenziale** ai fini del ricevimento della domanda di aiuto. Tale documentazione è dettagliata nel cap. 1 dell'allegato II del presente bando.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non sia rispettato, la SC considera la domanda irricevibile e provvede ad inviare al beneficiario la comunicazione di irricevibilità tramite PEC, oppure tramite raccomandata A.R.

13.2. Ammissibilità della domanda

La fase di ammissibilità della domanda di sostegno è finalizzata:

- a) alla verifica della regolarità della documentazione prodotta;
- b) all'accertamento del possesso delle condizioni di ammissibilità;
- c) alla verifica della congruità e della ragionevolezza della spesa proposta;
- d) al calcolo della spesa ammessa, nel limite dell'aiuto richiesto dal beneficiario;
- e) all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione previsti.

Nel caso in cui la documentazione allegata non sia esaustiva, il responsabile del procedimento sospende l'iter procedurale e ne chiede l'integrazione che deve avvenire entro il termine stabilito dalla SC. Il termine per la conclusione del procedimento inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. In caso di mancata trasmissione di quest'ultima entro i termini assegnati, saranno applicate le riduzioni e sanzioni successivamente definite con apposito atto.

A conclusione della fase di ammissibilità, il responsabile dell'istruttoria redige un verbale contenente la proposta di esito.

13.3. Approvazione graduatoria

La proposta di esito viene esaminata dalla commissione tecnica che provvede quindi all'approvazione della graduatoria delle domande di sostegno. Tale esito è segnalato al richiedente il quale ha la facoltà di produrre note e memorie entro 10 dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. A seguito delle valutazioni dell'eventuali memorie pervenute, il responsabile del procedimento approva, con proprio provvedimento, gli esiti di istruttoria definendo la graduatoria suddivisa nei seguenti elenchi:

- a) domande non ricevibili;
- b) domande non ammissibili;
- c) domande ammissibili e finanziabili;
- d) domande ammissibili e non finanziabili.

Le istanze che non necessitano di perfezionamento saranno chiuse con l'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto contestualmente all'approvazione della graduatoria.

L'approvazione della graduatoria e quindi il provvedimento di concessione dell'aiuto (per le domande che non necessitano di perfezionamento) **devono avvenire entro 80 giorni dalla chiusura del bando**, fatte salve ulteriori integrazioni richieste dalla commissione tecnica. In questo caso il responsabile del procedimento sospende l'iter amministrativo e il termine per la conclusione del procedimento decorrerà nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.

13.4. Perfezionamento delle domande

Nel caso di istanze che richiedono il perfezionamento (ad esempio gli investimenti relativi a opere di ammodernamento, riconversione, acquisizione e realizzazione di immobili e infrastrutture aziendali), il beneficiario deve perfezionare la documentazione entro i termini stabiliti dalla SC. Nel caso di mancato completamento dell'istanza nei termini indicati saranno applicate le riduzioni e sanzioni successivamente definite con apposito atto.

13.5. Concessione dell'aiuto

A seguito degli adempimenti di competenza della commissione tecnica è determinata la spesa ammessa delle domande ammissibili e finanziabili. Tale esito è segnalato al richiedente il quale ha la facoltà di produrre note e memorie entro 10 dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. A seguito delle valutazioni delle eventuali memorie pervenute, il responsabile del procedimento chiude le istanze con proprio provvedimento di concessione dell'aiuto.

14. Realizzazione dell'intervento

14.1. Data di inizio

L'avvio dei lavori deve inderogabilmente avvenire dopo la presentazione della domanda di sostegno ed entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto, poiché si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute successivamente all'inoltro della domanda, fatta eccezione per le spese propedeutiche alla presentazione della stessa.

Nel caso di domande che abbiano come oggetto interventi di natura edilizia, la data di avvio cui far riferimento è la data di "inizio lavori" comunicata all'Amministrazione comunale, nel caso in cui il titolo abilitativo sia costituito dal permesso di costruire, oppure la data riportata nella segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia). La comunicazione di inizio lavori dovrà essere trasmessa per conoscenza alla struttura competente.

Fermo restando che l'avvio deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda, i richiedenti possono a proprio rischio iniziare i lavori anche prima dell'ammissibilità a finanziamento. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

L'avvio dell'investimento oltre il termine previsto, comprese le eventuali proroghe concesse, comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto.

14.2. Termine

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati entro 24 mesi dal provvedimento di concessione fatte salve le proroghe di cui al punto successivo. **Nel caso di domande di aiuto relative all'acquisto di macchinari e attrezzature, il termine è ridotto a 12 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.** Qualora, alla scadenza dei termini per l'ultimazione dell'iniziativa, l'investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua totalità, ma le opere realizzate siano funzionali sotto il profilo tecnico-operativo, la revoca dell'aiuto è disposta in maniera proporzionale tenendo conto delle opere realizzate.

Il completamento dell'investimento e la sua rendicontazione oltre il termine previsto, salvo eventuali proroghe, comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto.

14.3. Proroghe

Nella realizzazione dell'intervento, **il beneficiario, può richiedere proroghe per un periodo massimo di 12 mesi, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti e nei limiti dei termini ultimi per la rendicontazione del CSR.** La richiesta di proroga deve essere motivata e inoltrata prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti. Il mancato rispetto di tale termine per la richiesta della proroga comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto.

Il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica, può concedere o non concedere la proroga e in entrambi i casi ne comunica l'esito al beneficiario.

I termini di avvio e rendicontazione fissati, eventualmente prorogati, possono essere sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi, nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

- liti o contenziosi pendenti davanti all'Autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e l'Amministrazione Regionale e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo; la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso;
- eventi oggettivamente riconosciuti, e non imputabili al beneficiario, attestati dalla Struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi (ad esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc.) o la rendicontazione: la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

15. Varianti

15.1. Definizione delle varianti

In generale, non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità degli stessi. Nel rispetto di tale condizione, sono considerate varianti in particolare:

- a) il cambio di beneficiario;
- b) la modifica dell'estensione e localizzazione dell'investimento;
- c) sostanziali modifiche tecniche e tipologiche delle opere approvate;
- d) la mancata realizzazione di parte degli investimenti approvati comportante una riduzione della spesa ammissibile;
- e) l'adozione di nuovi prezzi.

Le varianti possono dar luogo a riduzioni della spesa ammessa, ma non a variazioni in aumento, pertanto eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del beneficiario. L'eventuale riduzione di spesa su singola voce di spesa (Cfr. cap. 6.1) costituisce economia e non può essere utilizzata nell'ambito delle altre voci.

Non sono di norma considerate varianti al progetto originario modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative volte a dare perfetta esecuzione ai lavori, senza mutare sostanzialmente le previsioni progettuali e le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa, se la riduzione dell'importo non sia superiore al 10% del costo della singola tipologia di investimento (Cfr. cap. 6).

15.2. Presentazione delle domande di variante

Le domande di variante di cui al punto precedente devono essere tempestivamente comunicate alla SC e il beneficiario dovrà fornire adeguata motivazione della variazione.

Le domande possono essere presentate brevi manu, per posta elettronica certificata (PEC) oppure per raccomandata A.R. alla SC, successivamente alla concessione dell'aiuto e sino alla presentazione della domanda di pagamento (sia nel caso di acconto sia del saldo).

La SC provvede alla compilazione della domanda su SIAN e il beneficiario deve convalidare l'istanza firmando elettronicamente (firma OTP) il modulo della domanda di variante rilasciato dal portale.

La domanda di variante deve essere presentata con congruo anticipo rispetto alla data di presentazione della domanda di pagamento di acconto/saldo.

La mancata comunicazione della variante comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto.

15.3. Istruttoria delle domande di variante

La variante è autorizzata a condizione che:

- a) siano mantenuti gli obiettivi e le finalità originarie dell'intervento;
- b) siano rispettate le condizioni e i limiti indicati nelle disposizioni attuative;
- c) non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- d) non comporti una percentuale in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiore al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

Nel caso di variante comportante il cambio del beneficiario, fatte salve le condizioni sopra indicate, lo stesso è autorizzabile se:

- il subentrante è in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità del beneficiario originale;
- il subentrante si impegna formalmente a mantenere gli impegni assunti dal cedente.

Il subentrante deve presentare richiesta alla SC entro 90 giorni dal subentro. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità.

L'istruttoria della variante deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della relativa domanda, fatta salva l'interruzione dei termini per la necessità di acquisire documentazione integrativa.

Il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica, può concedere o non concedere la variante e in entrambi i casi ne comunica l'esito al beneficiario.

16. Domanda di pagamento ed erogazione del contributo

La domanda di pagamento è presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto concesso a seguito dell'ammissione della domanda di sostegno. Le domande di pagamento possono riguardare l'erogazione di un anticipo, il pagamento di due stati d'avanzamento lavori (uno soltanto nel caso di erogazione di anticipo) e/o il pagamento del saldo dell'aiuto concesso.

Le domande di pagamento relative agli anticipi non sono ammesse per gli investimenti di cui al cap. 6, lettera b).

16.1. Quando presentare la domanda di pagamento

I soggetti interessati possono presentare la domanda di pagamento, a seguito della concessione dell'aiuto, in qualsiasi momento dell'anno ed entro i termini stabiliti dal cap. 14.2.

16.2. Come presentare la domanda di pagamento

Le domande sono presentate esclusivamente utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa abilitazione, da parte dei seguenti utenti:

- i beneficiari;
- i liberi professionisti, abilitati e iscritti ad un ordine o collegio professionale, autorizzati dalla Regione. Le richieste di abilitazione dei professionisti devono essere inviate all'indirizzo *assistenza-sian@regione.vda.it* utilizzando la modulistica pubblicata sulla pagina tematica Risorse naturali del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Il beneficiario o il tecnico abilitato provvederà alla compilazione, stampa e rilascio della domanda di pagamento, collegandosi al portale SIAN e accedendo all'area riservata.

Comunicazione dell'inserimento della domanda su SIAN deve essere trasmessa entro 24 ore, mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo *risorse_naturali@pec.regione.vda.it*.

Per eventuali dubbi sulle modalità di compilazione delle domande, la SC offre un servizio di supporto telefonico.

In caso di problemi informatici legati alla funzionalità di SIAN in fase di presentazione della domanda di pagamento, è possibile aprire un ticket inviando una mail all'indirizzo *assistenza-sian@regione.vda.it*, allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori.

Si sottolinea che l'apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda che dovrà comunque essere rilasciata con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni espressamente concesse dall'Autorità di Gestione e in presenza di comprovati e persistenti malfunzionamenti informatici che saranno verificati direttamente con il gestore della piattaforma SIAN.

I malfunzionamenti degli strumenti utilizzati, l'incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà o la lentezza di connessione, l'assenza di firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o di qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema informatico che impedisca il rilascio della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente; **pertanto si raccomanda di procedere all'inserimento della domanda su portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.**

Le domande devono essere corredate dalla documentazione indicata nell'allegato II. Nel caso in cui la documentazione allegata non sia completa, il responsabile del procedimento sospende l'iter procedurale e ne chiede l'integrazione che deve avvenire entro il termine stabilito dalla SC. Il termine per la conclusione del procedimento inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. In caso di mancata trasmissione di quest'ultima entro i termini assegnati, saranno applicate le riduzioni e sanzioni successivamente definite con apposito atto.

Nel caso in cui il beneficiario presenti una domanda di pagamento nella quale sia presente una variante non comunicata, la SC chiederà l'annullamento della stessa e l'invio di una domanda di variante (Cfr. cap. 15.2). In seguito alla chiusura dell'istruttoria di variante con esito positivo (Cfr. cap. 15.3), il beneficiario potrà procedere all'inserimento di una nuova domanda di pagamento sul portale SIAN.

17. Modalità di pagamento delle spese sostenute

17.1. Giustificativi di spesa

Le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti per i quali è stato accordato l'aiuto dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente, riportanti:

- a) numero e data di emissione;
- b) natura e quantità dei beni acquistati (con descrizione del macchinario/attrezzatura, o indicazione del modello, oppure specificazione del numero seriale o del numero di matricola) o indicazione delle opere eseguite;
- c) intestazione al richiedente beneficiario con l'indicazione della partita IVA;
- d) importo della spesa con distinzione dell'IVA;
- e) dati fiscali di chi lo ha emesso;
- f) **Codice Unico del progetto (CUP)** e/o il richiamo al CSR 2023-2027, con relativo Intervento di riferimento (Intervento SRD15), laddove tale codice non sia ancora stato attribuito.

Tale giustificativo di spesa deve essere debitamente pagato attraverso il conto corrente dedicato che è stato indicato sul fascicolo aziendale e che deve essere intestato o cointestato al beneficiario.

17.2. Giustificativi di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento deve essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:

- a) **bonifico o ricevuta bancaria (Riba):** il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
- b) **assegno:** tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e dichiarazione della modalità di quietanza da parte della ditta. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
- c) **carta di credito e/o bancomat:** tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
- d) **bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale:** tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del

destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

- e) **vaglia postale:** tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) **MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso):** tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
- g) **pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali:** in sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste);
- h) **leasing:** la spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) è ammessa solo per investimenti per acquisto di beni immobili e mobili attraverso l'aiuto concesso al beneficiario. Per quanto concerne l'acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, il leasing è ammissibile con patto di acquisto e fino ad un massimo del valore di mercato del bene. **La spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dal beneficiario al concedente, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente**, entro il limite fissato per la realizzazione dell'intervento (12 mesi più proroghe concedibili), al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi e oneri assicurativi). In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dagli impegni di cui al cap. 22 del presente bando.

Il pagamento in contanti o in natura non è consentito.

18. Istruttoria della domanda di pagamento

18.1. Soggetti coinvolti

I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione del presente bando vedono coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:

- a) **responsabile del procedimento:** il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007 è il dirigente della Struttura competente. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 5bis della citata legge è il Coordinatore del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale;
- b) **supervisore dell'istruttoria:** il supervisore è il funzionario responsabile dell'ufficio competente che sovrintende all'attività istruttoria;
- c) **responsabile dell'istruttoria:** il responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19/2007, è il tecnico istruttore il quale predispone l'istruttoria delle pratiche.

18.2. Fasi procedurali

Nel dettaglio l'istruttoria delle domande di pagamento è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) ammissibilità;
- c) controllo in loco a campione;
- d) revisione;
- e) fase di liquidazioni dell'aiuto.

L'istruttoria di pagamento deve essere conclusa entro 90 giorni, esclusi gli eventuali giorni per il controllo in loco e/o per la revisione di competenza del controllore terzo all'Amministrazione regionale.

Nel caso in cui la documentazione allegata non sia esaustiva, il responsabile del procedimento sospende l'iter procedurale e ne chiede la integrazione che deve avvenire entro il termine stabilito dalla SC. Il termine per la conclusione del procedimento inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. In caso di mancata trasmissione di quest'ultima entro i termini assegnati, saranno applicate le riduzioni e sanzioni successivamente definite con apposito atto.

Il procedimento regionale si conclude con la trasmissione ad AGEA, da parte dell'AdG, dell'elenco delle domande di pagamento liquidabili.

La liquidazione dell'aiuto è effettuata da AGEA, a cui sono affidate le funzioni di Organismo pagatore degli aiuti previsti dal CSR 2023-2027 ai sensi del decreto legislativo 165/1999.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento al Provvedimento Dirigenziale n. 3322 in data 08 giugno 2023 "Approvazione delle linee guida per l'istruttoria delle domande di pagamento a valere sulle misure cofinanziate del programma di sviluppo rurale 2014/22 (PSR 14/22)" nelle more dell'approvazione delle nuove guide sul CSR 2023-2027.

18.3. Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento

La domanda di pagamento è ammissibile a condizione che:

- a) siano state mantenute le condizioni di ammissibilità del richiedente indicate al punto 7.1;
- b) siano state mantenute le condizioni di ammissibilità dell'intervento indicate al punto 7.2 lettera i), j) e m);
- c) non essere già stati oggetto di altro finanziamento pubblico;
- d) le opere realizzate siano conformi a quelle approvate in sede di domanda di sostegno o di eventuale successiva variante;
- e) il conto corrente dedicato, dichiarato nel modello di presentazione della domanda di pagamento, sia intestato o cointestato al beneficiario del contributo;
- f) le spese sostenute per essere ammissibili devono essere:
 - imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
 - pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;

- congrue rispetto all’operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell’operazione stessa;
- necessarie per attuare l’operazione oggetto della sovvenzione;
- i costi inoltre devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

La domanda di pagamento a saldo, oltre ai requisiti di cui sopra è ammissibile a condizione che:

- a) l’intervento proposto abbia mantenuto il punteggio assegnato o in caso di varianti non abbia subito una diminuzione del punteggio tale da causare l’esclusione della domanda dalla graduatoria (punto 15.3 lettera c). Nel caso in cui si verifichi tale eventualità si procederà al recupero degli aiuti eventualmente erogati secondo le modalità previste dalle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto;
- b) la conclusione dell’intervento sia avvenuta entro il termine prestabilito, l’eventuale mancato rispetto di tale termine comporta l’applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto. Qualora alla scadenza dei termini per l’ultimazione dell’iniziativa, l’investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua totalità, ma le opere realizzate siano funzionali sotto il profilo tecnico operativo, la revoca dell’aiuto è disposta in maniera proporzionale tenendo conto delle opere realizzate;
- c) sia verificato laddove richiesto il possesso dei requisiti igienico sanitari (SCIA sanitaria o agibilità dei locali, ecc.);
- d) siano attestate, ove necessarie, la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, sicurezza, ecc.).

Nel caso d’istruttoria negativa o parzialmente negativa sarà comunicata al beneficiario la dichiarazione di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento.

18.4. Erogazione dell’anticipo e fideiussioni

Il beneficiario per **concessioni di contributi superiori a 100.000,00 euro** può richiedere, in seguito all’accensione di idonea garanzia fideiussoria, l’erogazione di un anticipo non superiore al 50% del contributo concesso. La procedura per la presentazione della domanda di pagamento dell’anticipo è dettagliata nelle Istruzioni operative n. 106 di AGEA, reperibili sul sito istituzionale, nella sezione https://www.regione.vda.it/risorsenaturali/Foreste/csr_23_27_i.aspx

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all’importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l’anticipo pagato. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all’importo dell’anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

18.5. Erogazione degli acconti

Il beneficiario può richiedere fino a due acconti (uno nel caso di richiesta di anticipo), per un importo compreso tra il 20 % e il 90% della complessiva spesa ritenuta ammissibile. La percentuale di avanzamento è determinata mediante raffronto tra l’importo indicato nel SAL e il costo ammesso iniziale.

18.6. Erogazione del saldo

Entro il termine per la conclusione e rendicontazione degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo.

La presentazione delle domande di pagamento del saldo finale oltre tale termine rende applicabili le disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto.

I raffronti tra la contabilità dei lavori e i giustificativi di spesa in sede di saldo finale assumono carattere definitivo e potranno dare luogo a possibili rettifiche contabili per spese ritenute non più congrue in rapporto alla contabilità lavori presentata.

18.7. Erogazione del contributo

Terminati i controlli di ricevibilità formale della pratica, i controlli amministrativi di ammissibilità e gli eventuali controlli in loco, le domande vengono sottoposte ad un'ulteriore fase di controllo (revisione) a cura di un soggetto diverso da quelli impegnati nei controlli precedenti. A questo punto le domande vengono inserite nell'elenco di liquidazione regionale, in seguito, ricevuta la proposta di liquidazione dal Revisore, vengono elaborati i lotti che hanno ricevuto una valutazione positiva, generalmente con cadenza bimestrale. Le domande entrano quindi nell'elenco di liquidazione, reso disponibile da AGEA, in vista dell'erogazione del contributo.

19. Controlli

Con riguardo alla disciplina dei controlli delle operazioni finanziate nell'ambito del presente intervento, si rimanda al Decreto MASAF del 4 agosto 2023, n. 410727 che riporta tutti i dettagli concernenti i controlli amministrativi (art.3), i controlli in loco (art.4) e i controlli ex post (art.7) di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116.

19.1. Disposizioni generali in materia di controlli

Al fine di verificare i tempi e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dal presente bando e dal provvedimento di concessione, sono previsti controlli di natura amministrativa e tecnica, svolti dai soggetti incaricati. Il soggetto controllore potrà, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende interessate e prendere visione della documentazione ivi custodita. I beneficiari devono in tali casi mettere a disposizione i documenti e quanto richiesto.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. Per tutte le tipologie di controlli in loco il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora sia utilizzata una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, è prevista la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario, oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

20. Decadenza ed esclusione dal contributo

Il beneficiario, nelle fasi istruttorie della domanda, può incorrere nella esclusione parziale o totale

del contributo o nella sua decadenza parziale o totale, con restituzione maggiorata degli interessi in caso di finanziamento già erogato, qualora vi siano le violazioni di seguito declinate:

20.1. Casi di esclusione

Il beneficiario incorre nell'esclusione parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- presentazione della domanda di sostegno oltre il termine consentito dal bando;
- mancata presentazione nei termini stabiliti della documentazione di perfezionamento o di altra documentazione essenziale per la ricevibilità o indispensabile alla chiusura dell'istruttoria della domanda di sostegno;
- ottenimento di punteggio al di sotto del minimo stabilito dai criteri di selezione o non utile al finanziamento in base alle risorse assegnate;
- assenza di requisiti stabiliti dal bando al fine dell'ammissibilità all'aiuto.

20.2. Casi di decadenza

Il beneficiario incorre nella decadenza parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- assenza dei requisiti di ammissibilità richiesti in sede di domanda di pagamento;
- presentazione di documentazione tecnico/contabile irregolare volta a ottenere un indebito aiuto;
- il beneficiario ostacola volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- il beneficiario fornisce indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore;
- mancata conclusione degli interventi entro il termine fissato, fatta salva la possibilità di proroga;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima;
- violazione del divieto di cumulo degli aiuti come stabilito al cap. 9;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post di cui al cap. 19;
- mancato rispetto degli impegni ed obblighi di cui al cap. 22 e 23.

21. Rinuncia ed errori palesi

Una domanda di sostegno o di pagamento o un'altra dichiarazione può essere formalmente ritirata dal richiedente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale richiesta deve essere presentata presso la Struttura Foreste e sentieristica dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali. Ai sensi dell'art. 3, comma 1bis del Decreto MASAF del 4 agosto 2023, n. 410727, la rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- a) informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- b) comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al capitolo 24.

Le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti presentati. Per le domande di sostegno la richiesta di correzione deve pervenire all'ufficio istruttore prima della data del provvedimento di concessione dell'aiuto. L'ufficio istruttore valuterà se ammettere o meno la correzione richiesta.

22. Impegni del beneficiario

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali e accessori; la durata degli impegni è pari a **10 anni** dalla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo per gli interventi relativi a opere di ammodernamento, riconversione, acquisizione e realizzazione di immobili e infrastrutture aziendali funzionali ai processi produttivi (Cfr. cap. 6, lettera a). Per tutte le altre tipologie di investimento la durata degli impegni è pari a **5 anni**.

L'inosservanza degli impegni essenziali è tale per cui si applica la decadenza totale dell'aiuto percepito, fatta eccezione per cause di forza maggiore che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

L'inosservanza degli impegni accessori determina la riduzione dell'aiuto percepito e, in alcuni casi, è prevista la decadenza totale, in base alla valutazione dell'infrazione rilevata secondo le disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni, che saranno successivamente definite con apposito atto.

22.1. Impegni essenziali

Gli impegni essenziali sono:

- a) divieto di cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva che ha beneficiato del contributo al di fuori del territorio regionale. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;
- b) non cambiare la proprietà del bene oggetto di agevolazione al fine di procurare un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione di un intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Tali divieti comportano un impegno a:
 - non mutare la destinazione d'uso delle opere e delle superfici oggetto di finanziamento;

- non cambiare la destinazione d'uso, alienare, cedere o distogliere mezzi e attrezzature oggetto di intervento;
- d) le imprese di cui al cap. 7.2 lettera h) si impegnano a conseguire, entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della domanda di pagamento, i metri cubi lavorati minimi previsti dal bando per la tipologia di investimento;
- e) accettare il controllo, anche mediante ispezioni, sulla sussistenza ed attuazione dell'investimento, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati, sul mantenimento degli impegni assunti da parte della SC, dello Stato o dell'Unione Europea;
- f) non presentare prove false e fornire le necessarie informazioni per ricevere il sostegno.
- g) non richiedere, successivamente all'eventuale assegnazione del contributo, altre agevolazioni pubbliche per l'investimento oggetto del finanziamento.

22.2. Impegni accessori

Gli impegni accessori sono:

- a) dare attuazione (inizio lavori) all'intervento incentivato entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto;
- b) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal Piano aziendale e ammesso nel Provvedimento dirigenziale per l'assegnazione del contributo, salvo eventuali deroghe, adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
- c) presentare la domanda di saldo finale entro i termini stabiliti comprese le eventuali proroghe concesse;
- d) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente bando, nei Documenti attuativi regionali, nel Provvedimento dirigenziale per l'assegnazione del contributo;
- e) restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli organismi pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e dalle norme comunitarie e nazionali;
- f) conservare, per l'intero periodo di impegno, tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- g) a fine periodo dell'impegno la media dei mc. lavorati non deve essere stata ridotta per oltre il 40% dei mc. che hanno giustificato l'investimento effettuato;
- h) produrre o integrare la documentazione richiesta dall'ufficio competente nelle varie fasi del procedimento nei tempi previsti;
- i) comunicare tutte le varianti e le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti.

23. Obblighi di informazione e pubblicità

Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 l'Autorità di Gestione garantisce che i beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR, diversi da interventi connessi alla superficie e gli animali, riconoscano il sostegno erogato dal piano strategico della PAC.

Il soggetto beneficiario del sostegno FEASR ha l'impegno di rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2022/129 Allegato II e art. 2 Allegato III del medesimo Regolamento.

24. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 3 del Reg. UE n. 2021/2116 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- a) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- b) ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
- d) proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia indirizzata al responsabile del procedimento presso la Struttura Foreste e sentieristica dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso responsabile.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario.

25. Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

26. Informativa trattamento dati personali

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti, in uniformità all'atto di consenso sottoscritto dal beneficiario contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno.

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003, Reg UE n. 2016/679 e D.Lgs 101/2018) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il trattamento delle informazioni è esclusivamente legato alle finalità di gestione ed attuazione del bando.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

27. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si farà riferimento al PSP/CSR Valle d'Aosta 2023/2027, alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti nonché nelle more dell'approvazione delle Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale da parte dell'“Autorità di gestione”.

Allegato I - Criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ad ogni domanda è attribuito un punteggio di merito sulla base delle tabelle di seguito riportate.

Con specifica scheda il beneficiario deve proporre un'autovalutazione, non vincolante al fine della definitiva graduazione da parte della commissione tecnica, ma utile al richiedente stesso per programmare la proposta d'investimento con una maggiore possibilità di successo.

Ai fini della formazione della graduatoria, i punteggi sono determinati con la seguente modalità:

1. valutazione delle domande e attribuzione del punteggio previsto per ciascun criterio;
2. il punteggio ottenuto per ciascun criterio è moltiplicato per il peso assegnato alla priorità di selezione corrispondente;
3. la somma di tutti i punti acquisiti per ogni criterio determina il punteggio complessivo e la successiva collocazione della domanda all'interno della graduatoria;
4. sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 25 ottenuto con almeno due tipologie di priorità di selezione;
5. le domande saranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista dai singoli bandi. A parità di punteggio sarà data priorità in base all'importo dell'investimento, dando priorità ai progetti con dimensione economica maggiore. Nel caso in cui permanga la parità di punteggio, le domande saranno ordinate in base alla data di presentazione;
6. il criterio B punto 1 *“età del richiedente \leq a 40 anni compiuti, oppure impresa femminile”* non sarà applicato nel caso in cui il beneficiario sia una Consorceria valdostana. Il criterio relativo all'età è valutato con riferimento alle seguenti situazioni e soggetti:
 - ditta individuale: titolare;
 - società: rappresentante legale.
7. il criterio B punto 4 *“possesso della qualifica professionale di Operatore forestale e/o Istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco o equivalente ai sensi della DGR n. 713/2021”* è attribuito se almeno uno tra il titolare, il socio con partecipazione di puro lavoro o un preposto (si intende per preposto il collaboratore familiare, il coadiuvante o il lavoratore dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno) è in possesso della qualifica.

Le tipologie di priorità di selezione sono declinate nei seguenti criteri:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITÀ DI SELEZIONE	PESO
A. Finalità specifiche dell'intervento	50
B. Caratteristiche del soggetto richiedente	40
C. Dimensione economica dell'intervento	10
TOTALE	100

A. FINALITÀ SPECIFICHE DELL'INTERVENTO	Punti
1. Investimenti volti all'acquisto di motoseghe e attrezzatura minuta.	0,1
2. Investimenti volti all'ammodernamento del parco macchine e attrezzature per le attività di taglio, allestimento, esbosco e mobilitazione.	0,4
3. Investimenti volti all'ammodernamento del parco macchine e attrezzature per la trasformazione e commercializzazione.	0,3
4. Opere di ammodernamento, riconversione, acquisizione e realizzazione di immobili e infrastrutture aziendali funzionali ai processi produttivi.	0,2

B. CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE	Punti
1. Et� del richiedente \leq a 40 anni compiuti, oppure impresa femminile (come definita da Decreto interministeriale 30 settembre 2021 capo I, articolo 1).	0,2
2. Beneficiari in forma associata.	0,2
3. Imprese con codice ATECO 02 e iscritte all'Albo delle imprese forestali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, oppure imprese con codice ATECO 16.	0,3
4. Possesso della qualifica professionale di Operatore forestale e/o Istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco o equivalente ai sensi della DGR n. 713/2021.	0,2
5. PMI iscritte alla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni, che operano da non pi� di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di sostegno, nel settore forestale o di prima trasformazione del legno con codice ATECO principale n. 02 o 16.	0,1

C. DIMENSIONE ECONOMICA DELL'INTERVENTO	Punti
1. Investimento maggiore di 70.000,00 euro.	1
2. Investimento compreso fra 30.000,00 e 70.000,00 euro.	0,5
3. Investimento inferiore a 30.000,00 euro	0

Allegato II - Documentazione generale e specifica

Ai fini della presentazione della documentazione, sono reperibili sul sito istituzionale, nella sezione https://www.regione.vda.it/risorsenaturali/Foreste/csr_23_27_i.aspx e disponibili presso la struttura foreste e sentieristica, modelli appositamente predisposti.

1. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1.1 Documentazione generale

La domanda deve contenere:

- a) il modello di presentazione della domanda di sostegno contenente le dichiarazioni sostitutive, le prese d'atto degli impegni previsti dall'adesione alla domanda e le eventuali deleghe;
- b) il Piano aziendale controfirmato da un tecnico abilitato esperto del settore riportante:
 - la descrizione della situazione aziendale di partenza evidenziando almeno i seguenti aspetti: attività svolta, competenze professionali, quantitativi di mc. lavorati (totali e specifici per ogni attività svolta del beneficiario: utilizzazione, commercializzazione, trasformazione), manodopera, attrezzature e parco macchine di proprietà o in uso;
 - la descrizione dell'intervento che si intende realizzare e dello sviluppo dell'attività forestale che si intende perseguire;
 - quadro economico riepilogativo delle voci di spesa proposte ad aiuto;
- c) il modello contenente la scheda di attribuzione dei criteri di selezione;
- d) documentazione attestante i mc. lavorati per giustificare gli interventi che si intendono realizzare (Cfr. lettera g) del capitolo 7.2);
- e) la documentazione attestante la qualifica di PMI: il bilancio o la dichiarazione dei redditi riferito all'ultimo esercizio contabile approvato prima della sottoscrizione della domanda di sostegno;
- f) il modello contenente la dichiarazione sostitutiva relativa all'informazione antimafia, da compilare solo per aiuti sopra i 25.000 euro.

I documenti indicati nei punti a), b), c), d) sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione comporta la non ricevibilità della domanda stessa.

1.2 Documentazione specifica per tipologia di investimento

Di seguito sono elencati i documenti da allegare distinti per tipologia di intervento.

A) Opere di ammodernamento, riconversione, acquisizione e realizzazione di immobili e infrastrutture (Cfr. cap.6 lettera a)

- a) elaborati progettuali di fattibilità tecnica ed economica controfirmati da un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale;
- b) 3 preventivi intestati al beneficiario di ditte in concorrenza e relazione tecnico/economica (a firma di un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale) illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido qualora la scelta del preventivo non risulti essere quella con il prezzo più basso e nel caso di interventi per cui non è

possibile disporre di 3 preventivi di ditte in concorrenza (documentazione perfezionabile dopo l'approvazione della graduatoria: vedi disposizioni su documentazione di perfezionamento, capitolo 13.4 e punto 2 del presente allegato). La richiesta dei preventivi segue le procedure indicate nel documento "Procedura applicativo preventivi", il quale indica le procedure per la richiesta dei preventivi e l'utilizzo dell'applicazione "gestione preventivi per domanda di sostegno". Come indicato nel cap. 11.2 del presente bando;

- c) permesso di costruire a nome del beneficiario o se diverso a nome del proprietario (documentazione perfezionabile dopo l'approvazione della graduatoria: vedi disposizioni su documentazione di perfezionamento, capitolo 13.4 e punto 2 del presente allegato);
- d) documentazione attestante il possesso dei beni immobili oggetto di agevolazione a seconda della tipologia di intervento.

Nel caso di proprietà esclusiva, è sufficiente la dichiarazione di proprietà dei beni sottoscritta dal richiedente.

In caso di quota di proprietà o di comunione legale del coniuge, è richiesta la dichiarazione di assenso alla presentazione della richiesta di contributo e la presa d'atto degli impegni, che il beneficiario assumerà, sottoscritta dal comproprietario.

In caso di acquisto di un bene immobile non ancora completato, in questa fase è sufficiente allegare una scrittura privata tra acquirente e venditore. Nella successiva fase di perfezionamento dovrà essere fornito l'atto di compravendita (Cfr. punto 2).

Negli altri casi è necessario produrre, qualora non presente nel fascicolo aziendale, la seguente documentazione:

- titolo di uso;
- titolo d'usufrutto;
- titolo di superficie;
- contratto di affitto.

In tali casi il richiedente deve attestare di aver acquisito l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del/dei proprietario/i. Tali soggetti devono prendere atto degli impegni che il richiedente assumerà, mediante sottoscrizione del modello apposito scaricabile dal sito istituzionale.

I documenti indicati nel punto a), d) sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione comporta la non ricevibilità della domanda stessa.

B) Ammodernamento del parco macchine e attrezzature (Cfr. cap.6 lettera b)

- a) documentazione necessaria a dimostrare il possesso da parte dei beneficiari dei requisiti previsti dalla normativa vigente relativamente alla possibilità di utilizzare le macchine e le attrezzature che intendono acquistare (cap. 7.2 lettera m);
- b) schede tecniche delle attrezzature/macchinari che si intendono acquistare;
- c) 3 preventivi intestati al beneficiario di ditte in concorrenza e relazione tecnico/economica (a firma di un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale) illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido qualora la scelta del preventivo non risulti essere quella con il prezzo più basso e nel caso di interventi per cui non è possibile disporre di 3 preventivi di ditte in concorrenza. La richiesta dei preventivi segue le procedure indicate nel documento "Procedura applicativo preventivi", il quale indica le

procedure per la richiesta dei preventivi e l'utilizzo dell'applicazione "gestione preventivi per domanda di sostegno". Come indicato nel cap. 11.2 del presente bando.

I documenti indicati nel punto c) sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione comporta la non ricevibilità della domanda stessa.

C) Per tutte le altre tipologie di investimento (Cfr. cap. 6, da lettera c a lettera g) il beneficiario dovrà fornire la documentazione indicata nei punti A e B sopracitati, a seconda che l'investimento si concretizzi in un lavoro/opera o nell'acquisto di macchinari/attrezzature

D) Documentazione per gli investimenti di associazioni di beneficiari

- a) copia conforme della scrittura privata sottoscritta da tutti i membri dell'associazione dalla quale risulti:
- l'impegno degli associati a realizzare il programma di investimento comune;
 - l'impegno a mantenere gli obblighi correlati con particolare riguardo a quelli previsti per il periodo vincolato;
 - la ricaduta dei vantaggi in capo a ciascun beneficiario associato, con la realizzazione del programma comune di investimenti;
 - il soggetto capofila delegato a presentare domanda che, conseguentemente, assume l'onere finanziario dell'investimento e cura gli adempimenti tecnici e amministrativi finalizzati all'erogazione del contributo;
- b) la scrittura privata deve essere autenticata: l'autenticazione può essere effettuata, al più tardi, successivamente alla comunicazione della graduatoria ed entro i termini fissati dal responsabile del procedimento per il perfezionamento della documentazione (vedi disposizioni su documentazione di perfezionamento, capitolo 13.4 e punto 2 del presente allegato).

E) Spese generali

- a) per tutte le tipologie d'intervento, 3 preventivi intestati al beneficiario, di tecnici abilitati titolati ad operare in ambito agro-forestale. La richiesta dei preventivi segue le procedure indicate nel documento "Procedura applicativo preventivi", il quale indica le nuove procedure per la richiesta dei preventivi e l'utilizzo dell'applicazione "gestione preventivi per domanda di sostegno", come indicato nel cap. 11.2 del presente bando;
- b) relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido qualora la scelta del preventivo non risulti essere quella con il prezzo più basso;
- c) quadro riepilogativo e descrittivo delle differenti spese generali, comprese le propedeutiche, per le quali si intende accedere ad aiuto, ripartite fra le voci di spesa proposte a finanziamento.

I documenti indicati nel punto a), b) sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione comporta la non ricevibilità della domanda stessa.

2. Documentazione per il perfezionamento delle domande ammissibili e finanziabili

Di seguito sono elencati i documenti da allegare distinti per tipologia di intervento.

A) Opere di ammodernamento, riconversione, acquisizione e realizzazione di immobili e infrastrutture (Cfr. cap.6 lettera a)

- a) progetto esecutivo;
- b) permesso di costruire a nome del beneficiario o, se diverso, a nome del proprietario;
- c) atto di compravendita;
- d) per la realizzazione di interventi su beni immobili: 3 preventivi intestati al beneficiario, di ditte in concorrenza e relazione tecnico/economica (a firma di un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale) illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido qualora la scelta del preventivo non risulti essere quella con il prezzo più basso e nel caso di interventi per cui non è possibile disporre di 3 preventivi di ditte in concorrenza. La richiesta dei preventivi segue le procedure indicate nel documento “Procedura applicativo preventivi”, il quale indica le nuove procedure per la richiesta dei preventivi e l’utilizzo dell’applicazione “gestione preventivi per domanda di sostegno”, come indicato nel cap. 11.2 del presente bando.

B) Documentazione per gli investimenti di associazioni di beneficiari

- copia conforme all’originale della scrittura privata autenticata dell’atto di costituzione dell’associazione.

3. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

3.1 Domanda di anticipo

Alla domanda di pagamento dell’anticipo il beneficiario deve seguire la procedura dettagliata nelle Istruzioni operative n. 106 di AGEA, reperibili sul sito istituzionale, nella sezione https://www.regione.vda.it/risorsenaturali/Foreste/csr_23_27_i.aspx

3.2 Domanda di acconto/saldo

Alla domanda di pagamento di acconti o saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione in riferimento alla tipologia dell’investimento.

A) Opere di ammodernamento, riconversione, acquisizione e realizzazione di immobili e infrastrutture (Cfr. cap.6 lettera a)

- a) comunicazione data di inizio dei lavori a seguito di rilascio di permesso di costruire o SCIA;
- b) elaborati tecnici di contabilità (libretto delle misure, registro di contabilità, SAL, ecc.);
- c) giustificativi di spesa: fatture relative ai SAL, alle forniture effettuate e alle spese generali;
- d) **schema riepilogo dei giustificativi di spesa**, in formato PDF, riferibili alla contabilità lavori, firmato dal beneficiario e dal libero professionista (sul sito istituzionale è scaricabile un esempio di schema riepilogativo in formato Excel), che evidenzii l’importo richiesto in domanda di pagamento specificando le singole voci di spesa tra le

opere/forniture e le spese generali. Lo schema deve essere compilato al netto degli importi richiesti per eventuali acconti precedenti;

- e) giustificativi di pagamento (Cfr. cap. 17.2);
- f) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale ed altre agevolazioni pubbliche aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti concessi dal CSR;
- g) mod. F24 attestanti il pagamento degli oneri fiscali (versamento ritenute, versamento IVA in caso di split payment);
- h) nella domanda di pagamento a saldo certificato di agibilità/abitabilità dei locali ammessi a finanziamento;
- i) verbale di ultimazione lavori;
- j) certificato di regolare esecuzione dei lavori e/o certificato di collaudo, redatti dal direttore lavori o dal collaudatore qualora nominato, firmati dagli stessi oltre che dalla ditta esecutrice e dal beneficiario.

I documenti indicati nei punti b), c), d), e) sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione comporta la non ricevibilità della domanda stessa.

B) Ammodernamento del parco macchine e attrezzature (Cfr. cap.6 lettera b)

- a) giustificativi di spesa: fatture relative alle attrezzature, macchine, forniture e alle spese generali;
- b) giustificativi di pagamento (Cfr. cap. 17.2);
- c) mod. F24 attestanti il pagamento degli oneri fiscali (versamento ritenute, versamento IVA in caso di split payment);
- d) documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, di sicurezza, ecc.);
- e) eventuale documentazione attestante il possesso dei beni (certificato di proprietà, immatricolazione, ecc.);
- f) **schema riepilogo dei giustificativi di spesa**, in formato PDF firmato dal beneficiario e dal libero professionista (sul sito istituzionale è scaricabile un esempio di schema riepilogativo in formato Excel), che evidenzia l'importo richiesto in domanda di pagamento specificando le singole voci di spesa tra le attrezzature/macchinari e le spese generali. Lo schema deve essere compilato al netto degli importi richiesti per eventuali acconti precedenti;
- g) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale ed altre agevolazioni pubbliche aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti concessi dal CSR;

I documenti indicati nei punti a), b), f), sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione comporta la non ricevibilità della domanda stessa.

C) Per tutte le altre tipologie di investimento (Cfr. cap. 6, da lettera c a lettera g) il beneficiario dovrà fornire la documentazione indicata nei punti A e B sopracitati, a

seconda che l'investimento si concretizzi in un lavoro/opera o nell'acquisto di macchinari/attrezzature.

Allegato III – Congruità e ragionevolezza dei costi

Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria ogni richiedente che intende avanzare una richiesta di aiuto pubblico è tenuto a individuare una spesa congrua e ragionevole.

La verifica della congruità e della ragionevolezza della spesa proposta sarà effettuata in conformità alle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e tenuto conto di quanto di seguito indicato, nelle more delle nuove linee guida CSR 23-27.

Le verifiche della ragionevolezza per tipologia di costo comporta quanto segue.

1. Opere di ammodernamento, riconversione, acquisizione e realizzazione di immobili e infrastrutture (Cfr. cap. 6 lettera a).

Per verificare la ragionevolezza dei costi connessi agli interventi si può fare ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista:

- a. determinazione del costo massimo ammissibile degli interventi calcolato in riferimento al più recente elenco prezzi approvato dalla Regione;
- b. 3 preventivi intestati al beneficiario, di ditte in concorrenza e relazione tecnico/economica (a firma di un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale) illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido qualora la scelta del preventivo non risulti essere quella con il prezzo più basso e nel caso di interventi per cui non è possibile disporre di 3 preventivi di ditte in concorrenza. La richiesta dei preventivi segue le procedure indicate nel documento “Procedura applicativo preventivi”, il quale indica le nuove procedure per la richiesta dei preventivi e l’utilizzo dell’applicazione “gestione preventivi per domanda di sostegno”, come indicato nel cap. 11.2 del presente bando;
- c. valutazione tecnica indipendente sui costi.

2. Ammodernamento del parco macchine e attrezzature (Cfr. cap. 6 lettera b) e per tutte le altre tipologie di investimento (Cfr. cap. 6, da lettera c a lettera g)

Per verificare la ragionevolezza dei costi connessi agli interventi si può fare ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista:

3 preventivi intestati al beneficiario di ditte in concorrenza e relazione tecnico/economica (a firma di un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale) illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido qualora la scelta del preventivo non risulti essere quella con il prezzo più basso e nel caso di interventi per cui non è possibile disporre di 3 preventivi di ditte in concorrenza. La richiesta dei preventivi segue le procedure indicate nel documento “Procedura applicativo preventivi”, il quale indica le procedure per la richiesta dei preventivi e l’utilizzo dell’applicazione “gestione preventivi per domanda di sostegno”. Come indicato nel cap. 11.2 del presente bando.

valutazione tecnica indipendente sui costi.

3. Spese generali

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono riconosciute, al fine della ragionevolezza della spesa, nel limite dei tassi forfettari massimi stabiliti.

Le spese generali comprendono:

- a) studi di fattibilità, perizie geologiche, relazioni tecniche propedeutiche all'investimento, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti;
- b) la progettazione degli interventi proposti, compreso il piano aziendale;
- c) l'assistenza tecnico/amministrativa nella gestione delle domande di sostegno e di pagamento;
- d) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere comprese le competenze in materia di sicurezza;
- e) le pratiche catastali ed altre mansioni finalizzate all'ottenimento dell'agibilità dei fabbricati oggetto d'incentivazione;
- f) spese per garanzie fideiussorie finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti approvati;
- g) le spese tecnico/contabili connesse all'acquisto di beni immobili;
- h) spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione).

Le spese generali, rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento, possono essere ammesse se attribuite alla pertinente attività per intero. In alternativa occorre applicare un preciso "criterio di imputazione" che determina il costo ammissibile applicando la quota millesimale di competenza dell'operazione ammessa ad aiuto rispetto al valore complessivo dell'intervento, al quale le spese generali si riferiscono. Tale quota millesimale viene conteggiata in riferimento alle specifiche contabilità lavori.

Le aliquote massime per determinare la ragionevolezza delle spese generali sono le seguenti:

Tipologia di intervento		Importo spesa ammessa	% spese generali
A1	Opere di ammodernamento, riconversione, acquisizione e realizzazione di immobili e infrastrutture (Cfr. cap. 6 lettera a).	≤ 100.000 euro	10
		> 100.000 euro	8
B1	Per tutte le altre tipologie di investimento (Cfr. cap. 6, da lettera b a lettera g).	≤ 70.000 euro	2
B1	Per tutte le altre tipologie di investimento (Cfr. cap. 6, da lettera b a lettera g).	> 70.000 euro	Costo Unitario massimo

L'ammontare delle spese generali ammesse secondo quanto indicato non può comunque essere maggiore rispetto a quanto determinabile tramite DM 17 giugno 2016, laddove applicabile.

L'ammontare del "costo unitario massimo" indicato nella tabella sopraesposta si determina mediante il foglio di calcolo (disponibile sul sito istituzionale della Regione) impostato sulla base di parametri estrapolati dal DM 17 giugno 2016, come da esempio sotto riportato.

Valore dell'investimento (€ 100.000)	prestazioni	importi
P	0,1300	
Q	0,045	
G	0,65	
CP		€ 380,25
Spese accessorie:7,5%		€28,52
Importo parziale		€408,77
Costi procedurali e amministrativi		€ 1.100,00
CP totale		€ 1.508,77

Si sottolinea che quanto sopra individuato non intende quantificare il compenso effettivo del libero professionista, che è lasciato alla libera contrattazione tra le parti, ma individua solamente l'importo massimo che l'Amministrazione regionale è disposta a riconoscere a finanziamento per tali spese.

In sede di pagamento a saldo le spese generali non saranno rideterminate in funzione della spesa effettivamente sostenuta per l'operazione, ma sarà ammesso a pagamento l'importo concesso in fase di sostegno.

Affinché sia assicurata la congruità e la ragionevolezza dell'importo delle spese tecniche generali, il beneficiario deve richiedere almeno 3 preventivi di tecnici abilitati titolati ad operare in ambito agro-forestale. La richiesta dei preventivi segue le procedure indicate nel documento "Procedura applicativo preventivi", il quale indica le nuove procedure per la richiesta dei preventivi e l'utilizzo dell'applicazione "gestione preventivi per domanda di sostegno". Come indicato nel cap. 11.2 del presente bando. Qualora il preventivo prescelto non è quello con il prezzo più basso, il beneficiario deve fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido.

Allegato IV – Tabella A

Operazione	Macchinari medio/piccoli	Macchinari medi	Macchinari medio/grandi	Macchinari grandi
	mc lavorati			
	200 mc	400 mc	800 mc	1500 mc
Taglio, allestimento e lavori manuali di supporto	<ul style="list-style-type: none"> - Motoseghe - Paranchi forestali - Altre attrezzature minute 			<ul style="list-style-type: none"> - Processor (allestitrice) - Harvester (abbattitrice/allestitrice) - Feller (abbattitrice/esboscatrice) - Teste abbattitrici - Teste processor - Teste harvester
Concentramento, esbosco	<ul style="list-style-type: none"> - Verricelli - Canalette - Rimorchi trazionati - Gabbie affastellatrici 	<ul style="list-style-type: none"> - Teleferiche con stazione motrice mobile ma senza motore indipendente o mini-gru a cavo anche di tipo tradizionale, purchè con lunghezza della fune portante non superiore a 500 m 	<ul style="list-style-type: none"> - Skidder (trattore articolato) - Teleferiche con stazione motrice mobile e con motore indipendente o impianti tradizionali di caratteristiche medio grandi 	<ul style="list-style-type: none"> - Forwarder (trattore articolato portante)
Trasporto aziendale	<ul style="list-style-type: none"> - Motocarriole - Forche o pinze carica tronchi - Gru caricatrici forestali 	<ul style="list-style-type: none"> - Transporter (trattore con cassone) 		<ul style="list-style-type: none"> - Carrelli per il trasporto di macchine operatrici
Prima trasformazione	<ul style="list-style-type: none"> - Sega o sega spacca - Spaccalegna - Cippatrici piccole, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime fino a 50 kW - Scortecciatici - Sramatrici - Puntapali - Segherie mobili - Imballatrici e 	<ul style="list-style-type: none"> - Cippatrici medie, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 51 e 100 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Cippatrici medio-grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 101 - 130 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Cippatrici grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime superiori ai 130 kW

	<p>rotoimballatrici per legna da ardere e/o fascine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attrezzature per la classificazione del legname -Pellettratrici -Bricchettatrici e confezionatrici di bricchetti ed altro 			
Lavori forestali vari	<ul style="list-style-type: none"> - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 5 e 10 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Trattori forestali gommati di potenza compresa fra i 35 e i 125kW - Trattori cingolate di potenza compresa fra i 35 e 125 kW - Trattori agricole gommate adatte di potenza compresa fra i 35 e i 125 kW - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 11 e 30 kW - Escavatore con predisposizione per l'utilizzo di accessori forestali con potenza inferiore ai 150 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Trattori forestali gommati di potenza superiore ai 125 kW - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 31 e 50 kW - Escavatore con predisposizione per l'utilizzo di accessori forestali con potenza superiore ai 150 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 51 e 75 kW
Altro	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisto e installazione di attrezzature informatiche (unità centrali, computer e stampanti), programmi informatici, nonché realizzazione di siti web, destinati direttamente alla gestione e delle attività aziendali 	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisto e messa in opera di una pesa calibrata - Realizzazione di un'area scoperta asfaltata adiacente alla copertura, dove effettuare le operazioni di movimentazione, trasformazione e carico del legname e/o del cippato; - Realizzazione di un piazzale su 	<ul style="list-style-type: none"> -Realizzazione, miglioramento o adeguamento di fabbricati o altre strutture fisse (nonché il loro ampliamento o ristrutturazione funzionale) compresi: tettoie, depositi per carburanti o altri locali tecnici, piazzali pavimentati, impianti permanenti e la realizzazione delle opere accessorie ad essi 	

		<p>fondo stabilizzato per lo stoccaggio e la stagionatura del legname tal quale;</p> <p>- Acquisto di strumenti per la misurazione del contenuto idrico del legname, della legna del cippato</p>	<p>collegati (recinzioni, impiantistica, ecc.);</p> <p>-Lavori e opere edili necessari per l'installazione e la funzionalità degli impianti, macchinari e attrezzature;</p> <p>-Realizzazione di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria (anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili), telefonica e similari, per le esigenze dei fabbricati, delle strutture aziendali e della loro area di pertinenza;</p> <p>-Realizzazione di una copertura ventilata e pavimentata per la stagionatura della legna e del cippato;</p> <p>-Acquisto e messa in opera di essiccatoio;</p> <p>-Realizzazione di locali ad uso ufficio commerciale;</p>	
--	--	--	---	--

L'ammissibilità di interventi, macchine ed attrezzature non riportati in tabella, ma riconducibili alle operazioni in essa previste, sarà valutata dalla commissione tecnica.

Nel caso di acquisto di più macchinari, i mc minimi che devono essere lavorati per ottemperare ai requisiti di ammissibilità, non saranno il risultato della somma di ognuno di essi, ma si terrà unicamente conto del macchinario che ne genera di più (esempio: se un beneficiario richiede il contributo per una motosega e un trattore forestale gommato di potenza compresa fra i 35 e i 125kW, l'investimento deve essere giustificato da 400 mc di legname lavorato e/o commercializzato, secondo quanto riportato nella Tabella A).

Allegato V – Riferimenti normativi

Normativa europea

i seguenti regolamenti europei del Parlamento europeo e del Consiglio, che costituiscono l'architettura giuridica della Politica agricola comune 2023-2027 (PAC 23/27), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 6 dicembre 2021:

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

il pacchetto regolamentare attuativo dei suddetti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, composto da atti delegati e di esecuzione della Commissione europea in virtù degli articoli 290 e 291 TFUE, con particolare riferimento ai seguenti regolamenti:

- Regolamento delegato 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento

europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

- Regolamento di esecuzione 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 5 presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di esecuzione 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato 2022/648 del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- Regolamento delegato 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione 2022/1475 del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.

Ulteriore normativa europea a carattere generale

- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- Regolamento delegato 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation GDPR);

- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e s.m.i.;
- Regolamento di esecuzione (CE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006.

Normativa nazionale

- Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/27, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con decisione di esecuzione C(2024) 6849 del 30 settembre 2024;
- Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/27, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con decisione di esecuzione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 – Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);
- D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676 “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).

- D.lgs 7 marzo 2005. n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale;
- Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 - “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
- Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall’art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;
- Legge 6 aprile 2007, n. 46 - “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”;
- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante Approvazione delle linee guida per lo Sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;
- D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- D.lgs 30 dicembre 2010 n. 235 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69;
- D.P.C.M. 22-7-2011 n. 267 Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
- D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- D.lgs 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- D.M. del 12 Gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014- 2022 - articolo 3 Fascicolo aziendale e articolo 9 piano colturale aziendale;
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” in vigore dal 1° gennaio 2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017. Art.1 comma 1142: “Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018”;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali
- Legge 1° dicembre 2018, n. 132 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché' misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” in vigore dal 4 dicembre 2018, ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall’art. 1, comma 1142 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120;
- Decreto 1° marzo 2021, n. 99707 Attuazione delle misure nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;
- D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
- Decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune parzialmente attuato con il DM n. 263980 del 22 maggio 2023, nonché integrato dal decreto legislativo n. 188 del 23 novembre 2023;

- D.M del 23 dicembre 2022, n. 660087 recante Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto interministeriale del 28 dicembre 2022 recante “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116”;
- D.M del 9 marzo 2023, n. 0147384 recante disposizioni del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;
- Decreto MASAF del 30 marzo 2023 n. 0185145: Modifica del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- Decreto MASAF del 4 agosto 2023 n. 410739: Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
- Decreto MASAF del 4 agosto 2023, n. 410727: Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116;
- Decreto MASAF del 27 settembre 2023 n.0525680 Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa;
- Decreto MASAF del 06 ottobre 2023 n.0550630 Approvazione delle linee guida per l’individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo;
- Decreto MASAF del 26 febbraio 2024 n.0093348 Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;

- Decreto MASAF del 28 giugno 2024 n. 0289235 Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024.

Circolari attuative di AGEA Organismo di coordinamento e AGEA Organismo pagatore

- Delibera AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) Adozione del Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA “Legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- Circolare AGEA ACIU.2015. 141 del 20 marzo 2015 Riforma PAC – D.M. 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione PAC 2014-2020 - Piano di coltivazione;
- Istruzioni operative OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 - Riforma PAC – integrazione alla Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 - Piano di coltivazione;
- Circolare AGEA 2016.16382 del 7 luglio 2016 Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare;
- Istruzioni Operative n. 3 Prot. N. ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018 – Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. – Procedura per la verifica antimafia;
- Circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 – Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. N. 9638 del 2 febbraio 2018 – Nota integrativa alla circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. N. 43049 del 14 maggio 2019 – Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. N. 76178 del 3 ottobre 2019 – procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. N. 12575 del 17 febbraio 2020 – Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;

- Istruzioni operative OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020 - D.M. 12 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015 – Fascicolo aziendale;
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;
- Nota AGEA prot. ORPUM 3767 del 20 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni;
- Circolare AGEA.2022.2014 del 21 marzo 2022 Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;
- Circolare AGEA prot. N. 12874 del 22 febbraio 2023 – Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. N. 67143 del 12/09/2023 – Disciplina relativa al fascicolo aziendale;
- Circolare AGEA ORPUM – istruzioni operative n. 90 del 03/10/2023 – Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2023 – 2027;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. N. 81268 del 02/11/2023 – Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023;

Normativa regionale

- Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/27 (CSR 23/27) del Piano Strategico della PAC 2023/27, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2184/XVI in data 22 marzo 2023;
- Delibera di Giunta Regionale n. 814 del 24/07/2023, recante “Recepimento, con integrazioni, del decreto ministeriale n. 147385/2023, recante disciplina del regime della Condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1167 del 16/10/2023, recante “Approvazione delle deroghe regionali in attuazione del DM 23 dicembre 2022 n. 0660087 e dell’avvio di un percorso istituzionale con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) volto alla definizione e approvazione di uno schedario regionale dei prati permanenti”;
- Provvedimento dirigenziale n. 7112 del 23/11/2023, recante “Approvazione della struttura di base del piano di gestione dei pascoli funzionale all’attuazione degli interventi SRA08 “gestione prati e pascoli permanenti” e SRA29 “agricoltura biologica” del Complemento regionale di Sviluppo Rurale 2023/2027 della Valle d’Aosta (CSR 23/27)”.

JEAN CLAUDE HAUDEMANT

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 22/11/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO